VIVA PISCIOTTA NUOVA

a) d)

Lista N. 2

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per i Comuni con popolazione da 1.000 a 15.000 abitanti (art. 28 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 e art. 71, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

MODELLO BASE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA COLLEGATA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di PISCIOTTA nel numero di[2] 60 risultante dalle firme debitamente autenticate[3], contenute in questo foglio[4] ed in numero 1 atti separati, nonché da numero 8 dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal 4° comma dell'art. 28 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, dichiarano di presentare per la elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di PISCIOTTA

che avrà luogo il 6-7 MAGGIO 2012 candidato alla carica di Sindaco il

Sig. MARSICANO GIOVANNI

nato a PISCIOTTA il 25-01-1956

Per la predetta elezione, i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di n. 7 candidati alla carica di Consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti[5]:

N.	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	MANZIONE	PIETRO	PISCIOTTA	29-08-1959
2	CAMMARANO	MARGHERITA	PISCIOTTA	24-11-1966
3	D'ALESSANDRO	GAETANO (DETTO NINO)	VALLO DELLA LUCANIA	17-07-1957
4	FEDULLO	ANTONIO	PISCIOTTA	26-09-1970
5	GRECO	PIETRO	SALERNO	11-12-1957
6	LAMANNA	ANIELLO	SALERNO	17-11-1978
7	PIRFO	EMILIO	VALLO DELLA LUCANIA	11-09-1977

(1) In questo spazio applicare il contrassegno di lista (art. 4, comma 7, legge 11-8-1991, n. 271) CHE PUÒ ESSERE COLORATO (art. 3, legge n. 415 del 15-10-1993).

(2) Almeno 25 e non più di 50, nei Comuni da 1.000 a 2.000 abitanti;
almeno 30 e non più di 60, nei Comuni da 2.001 a 5.000 abitanti;
almeno 50 e non più di 120, nei Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti;
almeno 100 e non più di 200, nei Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti;

(3) Le firme dei sottoscrittori debbono essere autenticate da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente del consiglio comunale e provinciale, presidente e vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale e provinciale, funzionario incaricato dal sindaco e dal presidente della provincia (legge 28 aprile 1998, n. 130), consiglieri provinciali e consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco (legge n. 120/99).

(4) Cancellare le parole successive se non vi sono atti separati o dichiarazioni di analfabeti o di fisicamente impediti.

(5) Indicare cognome, nome, luogo e data di nascita. le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito. L'elencazione deve recare una numerazione progressiva. Il numero dei candidati non può superare il numero dei consiglieri da eleggere ed essere inferiore ai 3/4. Con sentenza n. 422/1995 è stata dichiarata incostituzionale la norma in base alla quale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati al Comune.

maggioli MODULGRAFICA Document Management Mod. U 0111 (z)